

Deliberazione n. 114/2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano

presidente f.f.

dott. Alberto Stancanelli

consigliere

dott. Federico Lorenzini

primo referendario (relatore)

Adunanza del 14 settembre 2018
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;



Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Considerato che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 29 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dall'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 57 del 13 settembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 14 settembre 2018.

Udito il relatore Federico Lorenzini;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 5.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità del piano predisposto dall'Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia.

In generale era stata evidenziata la mancata indicazione di eventuali partecipazioni indirette.

Sempre in via generale era stato rilevato come il piano difettesse di un'analisi dei principali costi di funzionamento delle partecipate, analisi imprescindibile per l'individuazione degli interventi diretti alla relativa riduzione.

In particolare si evidenziava la necessità di monitorare le partecipazioni in Reinnova scarl, partecipata al 5,47 per cento, considerata la perdita consistente riferita all'esercizio 2014.

Si segnalava, inoltre, che nulla veniva comunicato riguardo all'attività svolta da eventuali consorzi ed altri enti pubblici strumentali, elemento, questo, necessario ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 611, legge 190/2014.


Altro punto critico evidenziato riguardava la carenza di indicazioni concrete in ordine alla tempistica delle azioni previste, nonché ai presumibili effetti.

Relativamente alla partecipazione in Gal Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano, per la quale l'Ateneo prevedeva di procedere alla richiesta di liquidazione della quota di euro 516,00, la Sezione, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), evidenziava l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere ad organismi associativi diversi dallo strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (Gal).

In merito poi alla partecipazione dell'Università in società *spin off*, non sembrava condivisibile la tesi, manifestata nel piano di razionalizzazione, che la specificità delle stesse (c.d. terza missione), potesse esentare dalle prescrizioni della legge n. 190/2014. Si prendeva, comunque, atto della relativa prevista dismissione al termine delle attività di trasferimento tecnologico per le quali risultavano costituite.

Quanto alla partecipazione nello *spin off* Holostem srl, la Sezione evidenziava la necessità di effettuarne un'analisi approfondita considerata le costanti e rilevanti perdite registrate.

Successivamente, con deliberazione n. 44/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, una volta appurata l'insussistenza di partecipazioni indirette ed il recesso dal Gal, venivano rilevate specifiche criticità.



Relativamente alla partecipazione del 10 per cento in **ForModena scarl**, l'Università riferiva che avrebbe avviato una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della propria quota.

In ordine alle previste cessioni, per cui le quote possedute risultavano di assoluta minoranza, si evidenziava come l'art. 24 del Testo unico n. 175/2016 prescrive che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prevista ricognizione straordinaria.

In merito alla mancata analisi circa il contenimento dei costi, l'Università sottolineava come "*... tale aspetto non è stato preso in considerazione, da un lato perché non vi sono costi diretti che l'ateneo sostiene annualmente, dall'altro per la difficoltà di desumere i costi di funzionamento dall'unica documentazione che le società sono tenute ad inviare periodicamente (Bilanci Consuntivi); inoltre l'Ateneo non detiene quote di partecipazione tali da consentirgli di intervenire nella riduzione dei costi di funzionamento o sulle remunerazioni degli amministratori*". A tal proposito, la Sezione ribadiva che l'assenza di oneri finanziari per l'Università non esenta da una verifica delle principali voci di costo degli organismi societari partecipati.

Quanto alle partecipazioni *spin off* l'Ateneo puntualizzava come esse non rientrino nell'applicazione della normativa perchè indispensabili per proseguire i risultati della c.d. terza missione. Ciò nonostante, nella relazione dell'aprile 2016 si precisava che l'Università ha "*... attivato criteri di valutazione e monitoraggio sul mantenimento della quota sociale, inoltre il regolamento per la costituzione e l'attività di società spin off e start up universitarie, approvato nel 2013, prevede la dismissione delle quote di partecipazione dopo 3 anni o 6 anni ... ed altresì che la partecipazione dell'Ateneo non può essere superiore al 10% del capitale sociale*".

Al riguardo veniva ricordato come l'art 4 del d.lgs n. 175/2016, "fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, *comma 9*, della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca". Tale previsione, a giudizio della Sezione, implica il superamento del requisito della "stretta necessarietà" per il perseguimento delle finalità istituzionali che il relativo mantenimento dovrebbe soddisfare, ferma restando l'inclusione nel periodico piano di razionalizzazione da predisporre ai sensi dell'art. 20, *comma 1*, del medesimo Testo unico, di una valutazione in merito all'opportunità del mantenimento della quota.

Per quanto riguardava la società *spin off Holostem srl*, partecipata al 10 per cento e in costante e crescente perdita, pur prendendo atto del fatto che l'Ateneo la considerava "... *strategica ed essenziale per le ricerche istituzionali di docenti*" e che le relative passività venivano prioritariamente ripianate dagli altri soci, con postergazione dell'Università, si sottolineava l'esigenza di un'attenta valutazione in ordine alle ragioni che determinano tali perdite e alle possibili azioni di risanamento da adottare.

Infine, in riferimento ai numerosi consorzi interuniversitari partecipati dall'Ateneo e non inclusi nel piano di razionalizzazione del 2015, si osservava come la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016), estendendo la razionalizzazione a tutte le controllate indirette, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Inoltre, data la rilevanza che i suddetti consorzi presentano per gli atenei, la ricognizione degli stessi assume uno specifico e autonomo rilievo, parallelamente alla revisione periodica e straordinaria prevista per le società partecipate, rispettivamente, dagli art. 20 e 24 del citato T.U. n. 175/2016.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 27 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 234 del 29 settembre 2017.

Tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, predisposto ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa.

La revisione operata ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.¹

¹ L'Ateneo puntualizza che "*in considerazione delle osservazioni formulate da parte della Corte dei Conti in merito al piano di razionalizzazione presentato da questo Ateneo per l'anno 2015, viene estesa la ricognizione anche a quegli enti partecipativi non societari, quali appunto i consorzi interuniversitari, con il precipuo scopo di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie stesse (art. 20 comma 2, lett. c, del testo unico n. 175/2016 e s.m.i), nonché a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del t.u.)*".



Per quanto riguarda poi le società di **spin-off o di start up**, l'Ateneo comunica che in data 1 agosto 2017 veniva inoltrato al MEF un quesito inerente l'eventuale esenzione di tali organismi *"dagli obblighi di revisione straordinaria"*. Il Ministero *"osservava che per quanto attiene le società spin-off, l'esenzione dalla revisione straordinaria è subordinata solo nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2; ovvero qualora dall'analisi della società spin off si accerti che la società non soddisfa i requisiti indicati nel suddetto articolo"*. L'Università puntualizza quindi che *"Poiché gli spin off sono ricompresi nell'art. 4 che costituisce uno dei casi di esenzione dalla razionalizzazione a condizione che non siano superati i 5 anni di attività; si procede secondo quanto indicato dal Ministero"*.²

Per tali società, come da regolamento approvato nel 2013, si prevede la dismissione della quota, mai superiore al 10 per cento del capitale sociale, dopo 3 o 6 anni.³

Al 23 settembre 2016, l'Ateneo partecipa a n. 7 società spin-off.

Solo per la società **Holostem** srl sono decorsi 5 anni dalla costituzione e per quanto questa risalga al 2008 si puntualizza che l'attività svolta riveste tutt'ora un carattere di grande importanza per la ricerca, inoltre il relativo avvio ha richiesto ingenti investimenti, sia finanziari che di risorse umane. **Holostem** opera nel campo della medicina rigenerativa basata sull'utilizzo di cellule staminali epiteliali, ed è *"la prima azienda biotecnologica italiana interamente dedicata allo sviluppo, alla produzione, alla registrazione e alla distribuzione di prodotti di terapie avanzate basati su colture di cellule staminali epiteliali per terapia cellulare e genica"*.

In proposito viene anche sottolineato che:

- ad Unimore è attribuito il diritto alla postergazione della quota di partecipazione in caso di riduzione del capitale sociale per perdite⁴;
- sono presenti dei patti parasociali che impegnano i soci a non deliberare aumenti di capitale sociale;
- all'Ateneo è riconosciuta una opzione di vendita delle quote nei confronti degli altri soci, esercitabile allo scadere di tali accordi o in caso di mutamento della compagine sociale.

² Art. 4, comma 8 e art. 26, comma 12 *ter*.

³ *"Sono fatti salvi casi eccezionali, che dovranno essere oggetto di motivata delibera degli organi accademici"*.

⁴ L'art. 6, comma 1, dell'atto costitutivo e l'art. 5, comma 5, dello statuto, prevedono che, in caso di riduzione del capitale sociale, le perdite incideranno sulle quote di Unimore solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre partecipazioni.

Ciò premesso la Sezione rileva che la società, nell'ultimo quinquennio presenta risultati di esercizio costantemente in perdita (-3.976.916,00 nel 2015; -3.002.834,00 nel 2016; -2.759.405,00 nel 2017) e con un fatturato medio nel triennio ampiamente inferiore ai 500.000 euro, quindi con parametri che non rispettando gli indici di cui alle lettere d) - e) del comma 2 dell'art.20 del Tusp richiedono la predisposizione di un piano di razionalizzazione ovvero l'alienazione delle quote in titolarità (art.24 del Tusp).

Sul punto l'Ateneo riferisce che nel corso del 2017 è stato elaborato un piano industriale che prevede *"un progressivo contenimento delle perdite e il passaggio all'utile a partire dall'esercizio 2020"*, altresì precisando che *"le perdite sono state coperte da versamenti del socio di maggioranza in costanza delle quote di partecipazione dei singoli soci"*.

Per quanto poi riguarda i **consorzi universitari** viene riferito che alla data nel 27 giugno 2017 se ne hanno quote in 17, puntualizzando che detta ricognizione *"non evidenzia sovrapposizioni rispetto alle attività delle società partecipate dall'Ateneo"*.

Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta *"la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*. In proposito non vengono comunicate situazioni in cui l'Ente possa esercitare forme di intervento.

In merito alle partecipazioni dirette si riscontra che:

Aster scpa, società in house di cui si detiene una quota pari al 5 per cento, viene mantenuta con richiamo all'art. 4, comma 1, *"posto che la società produce servizi all'Ateneo in materia di supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico"*, inoltre *"la presenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia è necessaria e, pertanto, indispensabile ai fini della partecipazione delle strutture accreditate dell'Ateneo ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed Europei"*

Lo statuto è stato aggiornato con la previsione di un Amministratore Unico.

More Service srl è una società *in house* partecipata totalmente. L'Università la ritiene rientrante *"nella categoria di cui all'art. 4"*, definendo le attività della stessa *"servizi fondamentali ed indispensabili al perseguimento degli obiettivi primari dell'Istituzione universitaria: quali la ricerca scientifica, la*



didattica e la formazione". Si avvale di un Amministratore Unico, al quale non è riconosciuto alcun compenso, a parte il rimborso spese.

Reinnova - Reggio Emilia Innovazione scarl, ad oggi partecipata al 5,47 per cento, ha la finalità di sostenere l'innovazione e il trasferimento tecnologico della Rete ad alta tecnologia del Tecnopolo di Reggio Emilia. L'Ateneo, viste le costanti perdite nell'ultimo triennio, con conseguente decremento del valore della quota di capitale sociale di cui è titolare, comunica che *"valuta la necessità di dismettere la partecipazione"*.⁵

ForModena scarl, per cui vi è una quota di partecipazione pari al 10 per cento, si occupa di formazione professionale. Nel corso del 2015 era stato chiesto dall'Ateneo l'avvio della procedura di liquidazione, visto l'esito negativo dell'offerta con prelazione nei confronti degli altri soci.

In proposito la Sezione rileva che nel seguire l'*iter* tracciato dall'art.2437 *quater* del codice civile, richiamato dal comma 5 dell'art.24 del Tusp è prevista, come *extrema ratio*, la convocazione dell'assemblea straordinaria "per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società" (comma 6).

Lepida spa è una società *in house* della Regione Emilia Romagna che realizza e gestisce la rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornisce servizi di connettività; la partecipazione è pari allo 0,0015 per cento.

L'Ateneo puntualizza, inoltre, che per le società mantenute (**Aster, More Service e Lepida**), *"non vengono rilevati elementi per un provvedimento di razionalizzazione"*.

Tutto ciò considerato,

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

⁵ In liquidazione con procedura iscritta in data 31 luglio 2017.

RICHIAMA

l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata
- al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di revisione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 - che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
 - che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 14 settembre 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria il 14 settembre 2018

Per il direttore di segreteria

(Annarita Sinigaglia)

